

**Obbligazioni in genere - adempimento - del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 31572 del 03/12/2019 (Rv. 656437 - 01)**

Obbligazioni pecuniarie - Titolo esecutivo giudiziale - Adempimento del terzo - Revoca del titolo giudiziale - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Titolarità - Fattispecie.

Nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31572 del 03/12/2019 (Rv. 656437 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1180](#), [Cod_Civ_art_2033](#)